

Resistenti: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., T-Systems Magyarország Zrt.

Interveniente: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 41, paragrafo 1, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i considerando 10, 29, 107, 109 e 111 e gli articoli 1, paragrafo 2, e 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE⁽¹⁾, ostino a una norma nazionale o una prassi relativa all'interpretazione e applicazione di tale norma che, tenendo conto del rapporto giuridico contrattuale tra le parti contraenti, stabilisce che non solo l'ente aggiudicatore ha commesso un illecito omettendo di indire di una gara d'appalto pubblico, asseritamente in violazione delle norme relative alla modifica dei contratti, e contravvenendo alle disposizioni che disciplinano la modifica dei contratti, ma che tale illecito è stato parimenti commesso dall'aggiudicatario che ha concluso un contratto con detto ente, in quanto la modifica illegittima dei contratti presuppone un'azione congiunta delle parti.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 41, paragrafo 1, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei considerando 10, 29, 107, 109 e 111 e degli articoli 1, paragrafo 2, e 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, se i considerando 19, 20 e 21 della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici⁽²⁾, e l'articolo 2, paragrafo 2, delle direttive 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori⁽³⁾, e 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽⁴⁾, ostino a una norma nazionale o a una prassi relativa all'interpretazione e all'applicazione di tale norma che consente di applicare anche all'aggiudicatario che ha stipulato il contratto con l'ente aggiudicatore una sanzione (ammenda) — diversa dalla riduzione della durata del contratto — per illegittima omissione di una gara d'appalto pubblica e violazione delle disposizioni relative alla modifica dei contratti.
- 3) In caso di risposta negativa alle prime due questioni, il giudice del rinvio sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea anche la questione se sia sufficiente, per stabilire l'entità della sanzione (ammenda), che tra le parti intercorra un rapporto giuridico contrattuale, senza che siano stati esaminati il comportamento e il contributo delle parti che hanno condotto alla modifica del contratto.

⁽¹⁾ GU 2014, L 94, pag. 65.

⁽²⁾ GU 2007, L 335, pag. 31.

⁽³⁾ GU 1989, L 395, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU 1992, L 76, pag. 14.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 29 marzo 2019 —
Recorded Artists Actors Performers Ltd/Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for
Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General**

(Causa C-265/19)

(2019/C 206/38)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Recorded Artists Actors Performers Ltd

Resistenti: Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'obbligo incombente al giudice nazionale di interpretare la direttiva 2006/115 ⁽¹⁾, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale (la «direttiva»), alla luce dell'oggetto e dello scopo della convenzione di Roma ⁽²⁾ e/o del WPPT ⁽³⁾, si limiti alle nozioni cui la direttiva fa espressamente riferimento o se, invece, detto obbligo si estenda anche alle nozioni presenti esclusivamente nei due accordi internazionali. In particolare, in quale misura l'articolo 8 della direttiva debba essere interpretato alla luce del requisito del «trattamento nazionale» di cui all'articolo 4 del WPPT.
- 2) Se uno Stato membro abbia la facoltà di prescrivere i criteri per determinare quali artisti interpreti o esecutori siano qualificabili come «artisti interpreti o esecutori (...) in questione» ai sensi dell'articolo 8 della direttiva. In particolare, se uno Stato membro possa limitare il diritto a una quota dell'equa remunerazione ai casi in cui: i) l'esecuzione ha luogo in un paese dello Spazio economico europeo («SEE»); oppure ii) gli artisti interpreti o esecutori hanno il domicilio o la residenza in un paese del SEE.
- 3) Quale sia la discrezionalità di cui gode uno Stato membro nel rispondere a una riserva formulata da un'altra parte contraente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del WPPT. In particolare, se lo Stato membro sia tenuto a rispecchiare esattamente le condizioni della riserva formulata dall'altra parte contraente. Se una parte contraente abbia l'obbligo di non applicare la regola dei 30 giorni di cui all'articolo 5 della Convenzione di Roma qualora da detta regola possa conseguire che un produttore della parte contraente che si avvale della riserva riceva il compenso di cui all'articolo 15, paragrafo 1, ma gli artisti interpreti o esecutori della medesima registrazione non lo ricevano. In subordine, se la parte contraente che risponde alla riserva abbia la facoltà di garantire ai cittadini della parte contraente che si avvale della riserva diritti più ampi di quelli riconosciuti da quest'ultima parte contraente; in altri termini, se la parte che risponde alla riserva possa garantire diritti che non sono concessi su base di reciprocità dalla parte che si avvale della riserva.
- 4) Se sia comunque consentito limitare il diritto a un'equa remunerazione ai soli produttori di una registrazione sonora, vale a dire negare il diritto agli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni sono state fissate in detta registrazione sonora.

⁽¹⁾ GU 2006, L 376, pag. 28.

⁽²⁾ Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961).

⁽³⁾ Trattato OMPI del 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 2 aprile 2019 —
Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting
Club de Braga, Sporting Club de Braga — Futebol, SAD**

(Causa C-275/19)

(2019/C 206/39)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça